

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, nonché l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni l'autorizzazione con atto amministrativo all'esercizio delle deroghe, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), con particolare riferimento all'articolo 36, che disciplina il controllo della fauna selvatica;

CONSIDERATO che dal 2016 la Regione Liguria ha promosso una serie di studi annuali, con la supervisione scientifica dell'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (Di.S.T.A.V.), sul fenomeno della diffusione in Liguria del Cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), finalizzati ad approfondirne la conoscenza, valutare gli impatti e definire le possibili strategie di gestione della specie;

ATTESO che dagli studi suddetti emerge che l'incremento della popolazione del Cormorano nei bacini idrografici regionali può provocare effetti negativi sull'ittiofauna, ed in particolare sulle popolazioni di specie ittiche autoctone, che possono ripercuotersi negativamente sulle attività di pesca e sul mantenimento in buono stato di conservazione di specie ittiche di interesse comunitario ai sensi delle Direttiva 92/43 "Habitat";

RITENUTO necessario tutelare le popolazioni ittiche di pregio naturalistico e di maggiore interesse per la pesca con interventi mirati al contenimento della predazione esercitata dal Cormorano, anche con misure di controllo specifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19 della legge 157/1992, il controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente, deve essere praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (ora ISPRA) e che, qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione possa autorizzare piani di abbattimento;

PRESO ATTO che nell'anno 2018 la Regione ha sperimentato azioni di controllo incruento del Cormorano in alcuni tratti di corsi d'acqua, applicando metodi ecologici dissuasivi già indicati da varie fonti scientifiche e già utilizzati in vari contesti, consistenti nell'impiego di fucile laser e di spaventapasseri gonfiabile, valutandone gli effetti di deterrenza con comparazione ante e post intervento e che, a consuntivo di quanto effettuato, è stato rilevato che entrambe le tipologie di intervento hanno un'efficacia estremamente localizzata e limitata al periodo di svolgimento, senza significativi effetti a lungo termine;

CONSIDERATO che il Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria ha redatto il documento "Piano di controllo selettivo del Cormorano nella Regione Liguria - Anni 2019-2023", prevedendo interventi di controllo selettivo mediante abbattimento;

ATTESO che ISPRA ha espresso parere favorevole sugli interventi di controllo mediante abbattimento, ritenendo che i metodi ecologici di dissuasione del Cormorano non fossero sufficientemente rafforzativi delle azioni messe in atto per la tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico ed alieutico;

DATO ATTO pertanto che le misure dissuasive utilizzate sperimentalmente in alcuni corpi idrici della Liguria non possano costituire soluzione alternativa soddisfacente, come evidenziato nel documento “Piano di controllo selettivo del Cormorano nella Regione Liguria - Anni 2019-2023”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA;

ATTESO che, con nota n° PG/143700 del 16/05/2019, Regione Liguria ha comunicato ad ISPRA uno schema di piano per il controllo della specie Cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), ai sensi degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92 e dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE, chiedendo il prescritto parere all'Istituto;

VISTO il parere ricevuto da ISPRA, protocollo n. 201570 del 09/07/2019, favorevole, a condizione che vengano recepite le seguenti indicazioni in esso specificate:

in considerazione dei dati e dei contenuti presenti nell'istruttoria inviata da codesta Amministrazione, questo Istituto ritiene che un'azione di controllo condotta ai sensi del disposto degli artt. 19 e 19-bis della L. 157/92 a carico di esemplari di Cormorano presenti in alcune aree chiave per la conservazione di specie ittiche di interesse comunitario endemiche del territorio ligure, possa essere condivisibile a condizione che venga considerata rafforzativa di azioni prioritarie di natura ecologica quali il ripristino di habitat fluviali, il garantire il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua soggetti ad emungimenti, la gestione conservativa nelle aree di tutela appositamente individuate con esclusione delle immissioni di taxa esotici e dei ripopolamenti con ibridi.

Gli abbattimenti di Cormorano potranno avvenire nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2019 e il 15 marzo 2020, ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili.

I termini temporali indicati coincidono con i periodi di massima presenza del Cormorano in Italia. Inoltre, minimizzano la sovrapposizione con i periodi più sensibili (migrazione e nidificazione) per le altre specie ornitiche che possono potenzialmente frequentare le stesse aree del Cormorano, riducendo così le probabilità di disturbo nei loro confronti. Infine, l'intervallo temporale indicato coincide con quello di riproduzione della maggior parte delle specie ittiche dulciacquicole, periodo di maggior criticità per tali specie.

Resta inteso che sui tratti fluviali interessati dalle azioni in parola e su un adeguato buffer perimetrale ai medesimi, non andranno attuate immissioni alieutiche, eccezion fatta per le specie ittiche di interesse comunitario endemiche del territorio ligure.

Per quanto concerne il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio regionale, questo non dovrà superare i 90 individui (circa il 15% del totale dei cormorani censiti durante gli IWC dell'ultima stagione di dati disponibile (2016)). Tenuto conto che il trend delle osservazioni di individui appartenenti a questa specie, registrato in alcuni siti, ha mostrato una flessione molto consistente negli ultimi anni, si sollecita codesta Amministrazione a promuovere conteggi del numero di cormorani svernanti nell'intero territorio regionale.

Di norma le azioni di controllo mediante abbattimento non dovranno essere esercitate in corrispondenza dei dormitori notturni e comunque in siti posti a una distanza inferiore a 300 metri da questi, salvo che nei casi di dormitori monospecifici o posti in prossimità di aree di frega di specie ittiche minacciate dove sia stata verificata un'assidua predazione. In prossimità di dormitori potrà essere consentito l'uso di metodi incruenti di dissuasione (assimilabili ai "metodi ecologici" sensu L. 157/92) quali l'utilizzo di petardi, solo nel caso non vi siano altre specie di uccelli (ad esempio Ciconiformi) che condividono il dormitorio con il Cormorano. Qualora codesta Amministrazione decida di operare presso i dormitori, si richiede vengano messi in atto protocolli di monitoraggio tali da permettere un'adeguata valutazione degli effetti di tali interventi. A tal fine si rendono necessari ripetuti conteggi presso il dormitorio prima e dopo le azioni di dissuasione, ma anche conteggi pre e post-intervento in diverse aree limitrofe a quella del dormitorio interessato, con lo scopo di individuare i siti in cui si sono insediati i cormorani allontanati.

È bene comunque considerare che i siti selezionati dal Cormorano per il dormitorio non coincidono necessariamente con le aree utilizzate per l'alimentazione. L'allontanamento da un dormitorio situato in un'area sensibile non comporta con certezza che l'area non venga comunque utilizzata dalla specie per l'alimentazione.

Questo Istituto esprime pertanto parere favorevole al proposto piano di controllo con abbattimento a scopo deterrente nei siti delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona indicati nell'istruttoria per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2019 e il 15 marzo 2020, purché si assicuri il rispetto delle indicazioni sopra dettagliate.

Con cadenza annuale, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello d'intervento, dovrà essere inviata allo scrivente Istituto una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti e le località di abbattimento nonché i risultati dei monitoraggi mensili del Cormorano nei siti interessati dal piano. In tal modo questo Istituto sarà messo nelle condizioni di fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la rendicontazione consuntiva sulle deroghe che ogni anno (solare) deve essere inviata ai competenti organismi europei.

Contestualmente alla rendicontazione, potrà essere inviata richiesta di parere per l'attuazione del piano di controllo riferito alla stagione successiva, facendo riferimento al presente parere per l'impostazione generale delle attività e indicando il numero di abbattimenti previsti. Lo scrivente Istituto provvederà alla sua valutazione sulla base di quanto sopra esposto e dei contenuti delle relazioni di rendicontazione.

Al termine dei cinque anni, si renderà comunque necessaria una valutazione complessiva dell'efficacia del piano di controllo in termini di raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei danni provocati dal Cormorano. Ciò andrà fatto sfruttando i dati di consistenza ittica acquisibili dalle stazioni della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici, anche considerato che tale piano è attuato in regime di deroga.

RITENUTO di recepire le indicazioni di ISPRA nel documento "Piano di controllo selettivo del Cormorano nella Regione Liguria - Anni 2019-2023", allegato al presente atto parte integrante e sostanziale, e di autorizzare gli interventi di controllo selettivo del cormorano secondo le modalità ivi previste;

ATTESO che il Settore Politiche delle Aree Interne, Antincendio, Forestazione, Parchi e Biodiversità con nota IN/2019/17487 ha valutato il piano di controllo selettivo del Cormorano

coerente con le finalità di tutela delle specie ittiche di cui all'Allegato 2 della Direttiva 92/43 "Habitat";

ATTESO pertanto che la realizzazione del piano di controllo del Cormorano risulta strettamente "connessa e necessaria al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie presenti nei siti", ed è quindi esclusa dalla procedura di valutazione di incidenza prevista al comma 3 dell'art. 5 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di demandare al Dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica la raccolta dei dati relativi al numero degli abbattimenti effettuati, anche rispetto alla verifica del numero degli abbattimenti previsti e la trasmissione ad ISPRA della rendicontazione annuale delle attività svolte;

CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per approvare un provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, relativamente al controllo del Cormorano ai sensi della L. 157/92 e della l. r. 29/1994;

RITENUTO pertanto di autorizzare ai sensi dell'art. 19 bis della L. 157/92 e dell'art. 36 della l. r. 29/1994, l'attuazione degli interventi di controllo mediante abbattimento con finalità dissuasive, nelle aree e con le modalità riportate nel documento "Piano di controllo selettivo del Cormorano nella Regione Liguria - Anni 2019-2023" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le attività previste nel Piano non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico dell'ente;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare il "Piano di controllo selettivo del Cormorano nella Regione Liguria - Anni 2019-2023" il cui testo si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di autorizzare, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e fino al 15 marzo 2020, ai sensi dell'art. 19 bis della L. 157/92, il prelievo in deroga, con le modalità previste nell'allegato "Piano di controllo selettivo del Cormorano nella Regione Liguria - Anni 2019-2023", con un numero di capi abbattibili che non dovrà superare nell'intero territorio regionale n. 90 soggetti.
3. di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica la raccolta dei dati relativi al numero degli abbattimenti effettuati, anche rispetto alla verifica del numero degli abbattimenti previsti, e la trasmissione ad ISPRA della rendicontazione annuale delle attività svolte.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.